

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR)

tra

la Provincia di Verona, nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Verona, Via Franceschine, n.10, C.F. 00654810233, nel proseguo denominata "Provincia"

e

il Comune/l'Unione di Comuni nel proseguo denominato "Ente locale" nella persona del Sindaco/Presidente, che si convenziona con la sottoscrizione digitale del modulo di adesione, in applicazione dell'articolo 11 della presente convenzione.

Premesso che:

- il Sistema Bibliotecario Provinciale Veronese (di seguito SBPVR) è la rete costituita dalle biblioteche della provincia veronese che, attraverso la gestione coordinata, la programmazione comune, la condivisione di standard di servizio, punta a raggiungere il miglior livello di efficienza, di efficacia, economicità ed innovazione, allo scopo di soddisfare i bisogni, espressi e potenziali, di benessere e crescita culturale della comunità di riferimento, con particolare riguardo ai giovani che rappresentano il futuro dei nostri territori;
- le suddette funzioni devono essere esercitate secondo criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, ai quali dovranno richiamarsi nella loro azione gli organi politico-amministrativi e tecnici previsti dal presente accordo;
- dal Manifesto Unesco sulle Biblioteche Pubbliche discendono i principi deontologici relativi ai servizi erogati dalla biblioteca pubblica, considerata come "via di accesso locale alla conoscenza, e condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali";
- il citato Manifesto promuove e sostiene la cooperazione e il coordinamento a più livelli (dal locale al nazionale), affinché le reti bibliotecarie si basino su standard professionali di funzionamento, per offrire i migliori servizi alla più ampia e diversificata utenza;
- la Provincia ha avviato nell'anno 2004 il sistema bibliotecario ancora oggi conosciuto come "SBPVR" al fine di garantire il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi bibliotecari offerti ai cittadini;
- dal 2015, a seguito del processo di riforma delle Province avviato con la legge n. 56/2014 (cd. "legge Delrio"), che di fatto ha riallocato, in via esclusiva alle Regioni, le funzioni in materia di cultura e beni culturali, non è più stato possibile per la Provincia di Verona rinnovare la convenzione con i Comuni veronesi impegnandosi, in termini finanziari, come gli anni precedenti;
- dal 2019, la Provincia di Verona, su delega della Regione, ha ripreso la funzione di coordinamento dei servizi bibliotecari e del Comitato tecnico di gestione e del mantenimento del programma informatico alla base del SBPVR, senza però assumersi alcun onere di gestione, diventati a totale carico dei Comuni aderenti al sistema;
- la Provincia di Verona, nello svolgimento del ruolo affidatole dagli ottantuno Comuni in seno alla rete bibliotecaria del SBPVR durante l'ultimo triennio (2019-2022), ha riscontrato, nella gestione coordinata, nella programmazione comune e nella condivisione di standard di servizio, il raggiungimento dei livelli di efficienza, di efficacia, economicità ed innovazione, che si era prefissata per soddisfare i bisogni, espressi e potenziali, di benessere e crescita culturale della comunità di riferimento;

- la Provincia ha previsto tra gli obiettivi del documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 37 del 15 dicembre 2021 e del Presidente n. 126 del 1 dicembre 2021, di garantire la migliore e più efficiente organizzazione dei servizi del SBPVR, nonché la loro prosecuzione;
 - la Provincia, nell'ambito della funzione di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali ed altri soggetti pubblici, opererà in qualità di stazione appaltante per l'intera rete procedendo con la gara avente a oggetto l'affidamento dei servizi e delle forniture necessarie per il SBPVR;
- richiamati:
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004) e in particolare:
 - l'art. 10 comma 2, in cui le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali [...] vengono definite "beni culturali" e il comma 3 in cui si precisa quali categorie di beni siano riconducibili al carattere "culturale";
 - l'art. 111, comma 1 che prevede che "le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti ...";
 - l'art. 112, comma 4 in cui si prevede che "lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, ...";
 - le linee di politica bibliotecaria per le autonomie, redatte dal gruppo di lavoro Anci-Upi-Regione, per le quali "i Comuni, le Province e le Regioni ritengono che la cooperazione territoriale debba essere la base di uno sviluppo programmato dei servizi bibliotecari, che possono conseguire adeguati risultati di efficienza ed efficacia solo se progettati e gestiti come reti di servizi differenziati e coordinati";
 - l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce alla Provincia il compito di fornire assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali e di promuovere e coordinare, in collaborazione con i Comuni, attività nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo nelle forme associate previste dallo stesso decreto;
 - la legge n. 56/2014 (Delrio) che, a seguito della riforma delle Province, assegna loro il nuovo ruolo e funzioni e in particolare la funzione di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali;
 - la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", che ha, tra l'altro, confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite e non individuate nell'Allegato A della stessa, tra cui quelle relative alla Cultura;
 - la legge della Regione Veneto n. 17/2019, "Legge per la cultura";
 - la convenzione sottoscritta tra i Comuni aderenti a SBPVR e la Provincia di Verona scaduta il 30 aprile 2022 e prorogata al 8 maggio 2023;
 - le deliberazioni del Consiglio della Provincia e degli organi di governo degli Enti Locali aderenti al SBPVR che approvano la bozza della presente convenzione;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 (Premessa)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Al fine della presente convenzione si intende per:

- “Referente della biblioteca”, ovvero il/la bibliotecario/a referente della biblioteca, formalmente incaricato/a dal Comune, Unione di Comuni o altro soggetto pubblico, per l'espletamento delle attività bibliotecarie che discendono dalla sottoscrizione della presente convenzione nei confronti dell'utenza esterna e della Provincia;
- “Referente amministrativo”, ovvero il responsabile incaricato dal Comune, Unione di Comuni o altro soggetto pubblico, per l'espletamento delle sole attività amministrative e contabili di cui alla presente convenzione;
- “Patrimonio bibliografico”, ovvero volumi, oggetti multimediali, materiale audiovisivo, giochi in scatola ed ogni altro prodotto editoriale presente presso la singola biblioteca e il SBPVR nel suo complesso;
- “Co.Te.Bi”, il comitato tecnico bibliotecario, comitato con funzioni consultive, così composto:
 - o 4 bibliotecari, eletti dall'Assemblea dei Bibliotecari, per la durata quinquennale della convenzione, senza la possibilità di rinnovo automatico;
 - o 1 rappresentante delle scuole aderenti al SBPVR, anch'egli eletto per la durata quinquennale della convenzione;
- “Iniziative culturali” ogni evento culturale organizzato presso la singola biblioteca e per il SBPVR nel suo complesso.

Articolo 3 (Oggetto e finalità)

1. La convenzione ha ad oggetto il funzionamento e la gestione della rete delle biblioteche veronesi denominato sistema bibliotecario della provincia di Verona (SBPVR), costituito dalle biblioteche nonché di strutture del sistema bibliotecario locale gestite da Comuni, Unioni di Comuni e altri soggetti pubblici aderenti come le scuole del ciclo secondario di II grado;
2. Il SBPVR, fatta salva l'autonomia di ciascuna biblioteca del sistema persegue le seguenti finalità:
 - a) progressiva e virtuosa integrazione e armonizzazione degli standard, delle prassi, delle procedure e delle strategie di sviluppo delle biblioteche all'interno del SBPVR;
 - b) realizzare un sistema informativo integrato per tutte le biblioteche, al fine di conseguire un servizio bibliotecario armonizzato, che metta a disposizione di tutti i cittadini – secondo principi di gratuità e reciprocità – il patrimonio documentario collettivo detenuto per le esigenze di studio, informazione, lettura, documentazione e svago, attraverso anche la messa a disposizione di un catalogo unico che, rispettando gli standard nazionali e internazionali, proponga un'offerta documentaria diversificata;
 - c) coordinamento e condivisione delle procedure di 'acquisizione, conservazione, accesso, scarto e pubblica fruizione delle risorse informative e documentarie, fisiche e digitali, possedute dalle biblioteche del sistema;
 - d) promuovere sistemi integrati di beni e servizi culturali, instaurando collaborazioni con archivi, musei, teatri, istituti scolastici e altre istituzioni, organizzazioni e associazioni, con l'obiettivo di rendere fruibile il ricco patrimonio di beni culturali dell'intera provincia;
 - e) promuovere la cooperazione di enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti a favore della formazione permanente e crescita culturale dei cittadini, della promozione della lettura, della documentazione tradizionale, multimediale e in rete, della conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio librario e documentario, del potenziamento dei servizi bibliografici e informativi;
 - f) perseguire una forma organizzativa di tipo orizzontale, a cui è chiamata a partecipare attivamente ciascuna biblioteca comunale; tale tipo di organizzazione si fonda su una costante azione di formazione e aggiornamento dei bibliotecari che divengono soggetti attivi e responsabili sia della propria biblioteca che della grande biblioteca che è la Rete provinciale;

g) coordinare e mettere a sistema le seguenti principali funzioni e servizi:

- i. catalogazione del materiale librario;
- ii. prestito interbibliotecario;
- iii. informazioni bibliografiche (reference service);
- iv. assistenza informatica alle biblioteche;
- v. coordinamento operativo dei servizi e delle attività del Sistema Bibliotecario;
- vi. monitoraggio;
- vii. fornitura coordinata di materiale librario;
- viii. portale internet e software di gestione (comprensivo di assistenza);
- ix. Media Library on Line (editoria elettronica);
- x. Press Reader (edicola elettronica);
- xi. formazione continua dei referenti bibliotecari;
- xii. attività culturali e di promozione della lettura;
- xiii. prestito extrasistemico (triopac)

3. Il Comune, con l'adesione alla presente convenzione, dichiara implicitamente di potere aderire al SBPVR in quanto dotato di una biblioteca pubblica funzionante e aperta al pubblico in conformità con le leggi vigenti e nel rispetto l'art.5 della presente convenzione;

4. Il Comune, o altro soggetto pubblico, riconosce alla Provincia il ruolo di coordinamento del SBPVR e delega alla Provincia le procedure di acquisizione dei servizi e delle forniture necessarie al funzionamento ed allo sviluppo del SBPVR in un'ottica di sempre maggiore miglioramento del servizio ed ampliamento dell'utenza.

Articolo 4 (Obblighi della Provincia)

1. La Provincia coordina il funzionamento e lo sviluppo del SBPVR e, in particolare, si impegna, non appena completato il convenzionamento di tanti Comuni o altri enti locali quanti necessari a finanziare i costi di gestione del sistema bibliotecario stimato in € 1.328.000,00 e acquisiti i relativi impegni contabili comunali, ad avviare la procedura di gara di affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del SBPVR per il quinquennio 2022/2027;

2. I suddetti servizi dovranno comprendere:

- a) la gestione dei sistemi biblioteconomici delle biblioteche del SBPVR attraverso il software con cui è costruito ed opera il sistema;
- b) l'outsourcing del sistema e la sua messa a disposizione su Internet;
- c) la gestione della catalogazione centralizzata e partecipata;
- d) la gestione del help desk biblioteconomico e la fruizione dei sistemi;
- e) la gestione del reference documentale e del "document delivery";
- f) l'attività di manutenzione e di pulizia delle basi dati bibliografiche;
- g) la gestione del coordinamento delle acquisizioni;
- h) la gestione del prestito interbibliotecario;
- i) la gestione dei servizi di Media Library e Press Reader e altri servizi innovativi;
- j) il monitoraggio delle connessioni alla rete internet e l'assistenza remota alle postazioni di lavoro degli operatori;

k) il rilevamento dei dati statistici;

l) la formazione/aggiornamento sull'utilizzo delle risorse del SBPVR, sulle modalità della cooperazione in rete e sulle attività di promozione della lettura oltre che sulle funzioni del sistema nel suo insieme, secondo un piano formativo che sarà periodicamente comunicato dalla Provincia ai Comuni ed Enti locali aderenti;

3. La Provincia, sulla base di un metodico confronto con il Co.Te.Bi. e con l'affidatario del servizio, gestisce e controlla il contratto stipulato in esito alla gara di cui al precedente punto 1.

Articolo 5 (Obblighi degli enti aderenti)

1. L'Ente locale aderente si obbliga a contribuire al buon funzionamento e allo sviluppo del SBPVR e in particolare a:

a) garantire la gestione ed erogazione dei servizi di rete del SBPVR all'utenza, nel rispetto delle regole e degli standard definiti dalla Provincia con il supporto del Co.Te.Bi.;

b) individuare il referente della propria biblioteca ed il referente amministrativo del Comune, per collaborare con la Provincia alla gestione del SBPVR in tutte le sue fasi e attività operative previste, comunicandone tempestivamente eventuali variazioni;

c) garantire la partecipazione del personale alle acquisizioni coordinate, ai gruppi di lavoro, alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate nell'ambito del SBPVR anche nel caso in cui il servizio bibliotecario sia co-gestito o gestito da personale esterno all'ente locale;

d) rispettare i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento delle biblioteche, disposti con deliberazione della giunta regionale n. 1173 del 11 agosto 2020, "Processo di attuazione della Legge regionale 16 maggio 2019 n. 17 - Legge per la cultura" - Allegato "A", nonché garantire la sicurezza dell'edificio e la costante presenza, in loco, di un responsabile operativo di biblioteca che assicuri i servizi di cui all'articolo 4;

e) partecipare alle spese derivanti dalla gestione del sistema bibliotecario di cui al comma 1 del precedente articolo 4;

f) garantire lo stanziamento di bilancio, annuale e per ciascuna annualità del quinquennio di validità della presente convenzione, destinato ad attività di incremento del patrimonio bibliografico e per l'acquisizione di oggetti bibliografici, come determinato al successivo articolo 6, punto 2.;

g) trasmettere alla Provincia il provvedimento di impegno sul bilancio pluriennale dell'ente locale, per tutte le annualità di durata della convenzione, delle somme da trasferire alla Provincia di cui alla lettera e), ed f), entro 30 giorni dalla firma della convenzione, in sua prima applicazione, e successivamente entro il 10 dicembre di ciascun anno di convenzione, ai fini di rendere vincolante e operativa l'adesione alla convenzione e la attivazione del servizio convenzionato e consentirle legittimamente di accertare, su ogni annualità del proprio bilancio le entrate necessarie a dare integrale copertura al servizio;

h) versare alla Provincia la spesa impegnata a bilancio, di cui alla lettera e) entro il 30 aprile di ogni esercizio di validità della convenzione;

i) rendere disponibili con sollecitudine alla Provincia i dati e i documenti eventualmente richiesti per la gestione e lo sviluppo del SBPVR;

j) consentire l'accesso ai locali della propria biblioteca da parte dell'operatore economico affidatario dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del SBPVR individuato dalla Provincia a seguito della procedura di affidamento;

k) garantire l'installazione e il mantenimento, presso la propria biblioteca, delle attrezzature e delle connessioni di rete internet necessarie per l'efficace ed efficiente gestione e sviluppo del SBPVR, puntando sempre all'aggiornamento delle stesse per perseguire la migliore funzionalità.

Articolo 6 (Risorse e oneri finanziari)

1. L'Ente locale aderente garantisce alla Provincia le seguenti quote annuali di spettanza delle risorse necessarie a finanziare il contratto di cui al comma 3 del precedente articolo 4, da determinare secondo le seguenti regole generali:

- quota fissa minima pari a 1.500,00 euro;
- quota proporzionale alla popolazione legale residente pari a 0,25 euro per residente con i seguenti limiti:
 - 5.500 euro fino a 25.000 residenti;
 - 6.000 euro fino a 30.000 residenti;
 - 6.500 euro oltre i 30.000 residenti;

e le seguenti ulteriori regole specifiche per Unione di Comuni:

- massimo 1.500 euro per adesione di Comune o Unione con meno di 2.000 abitanti;
- parte fissa massimo 1.500 euro per Unione di Comuni fino a 3 Comuni aderenti all'Unione;
- parte fissa ulteriore di 1.000 euro per ogni Comune oltre i 3 Comuni aderenti ad Unione.

2. L'Ente locale aderente garantisce per ciascuna annualità lo stanziamento minimo di bilancio, destinato ad attività di incremento del patrimonio bibliografico e di acquisizione di oggetti bibliografici, previsto tra gli obblighi di cui al precedente articolo 5, lettera f), che viene determinato per il quinquennio di applicazione della convenzione, in misura annua non inferiore a 0,33 euro per residente.

3. Sono altresì risorse oggetto della presente convenzione, che la Provincia gestisce secondo i criteri stabiliti nella presente Convenzione, sentito il Co.Te.Bi.:

- le somme rimaste disponibili relative a contributi e finanziamenti pubblici;
- eventuali fondi derivanti da partecipazione a bandi, sponsorizzazioni o derivanti da specifiche iniziative di sostegno del SBPVR, introitati sul bilancio della Provincia;
- eventuali altri contributi pubblici o privati.

4. In caso di cessazione del contratto per i servizi necessari al SBPVR la Provincia restituirà agli Enti locali convenzionati gli importi trasferiti e non dovuti all'appaltatore entro 30 giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

Articolo 7 (Durata)

1. La presente convenzione decorre dal 9 maggio 2023 e scade il 9 maggio 2028.

2. La convenzione, al suo termine, previa intese tra le parti, potrà essere prorogata per il tempo necessario all'affidamento dei servizi al nuovo appaltatore.

Articolo 8 (Forme di consultazione, organi e strumenti di gestione)

1. La Provincia gestisce e sviluppa il SBPVR sulla base degli indirizzi formulati dai propri organi di governo e, in particolare, dall'Assemblea degli Amministratori, che viene convocata almeno una volta l'anno, tenendo prioritariamente conto degli orientamenti espressi dai sindaci dei Comuni o dai Presidenti o rappresentanti legali dei soggetti aderenti alla presente convenzione.

2. La Provincia si avvale della funzione consultiva del comitato tecnico dei bibliotecari (Co.Te.Bi.) mediante incontri, volti a verificare il buon andamento del servizio erogato e le iniziative culturali e formative di interesse del territorio; gli incontri con il Co.Te.Bi possono essere tenuti online e generalmente con cadenza mensile.

3. La Provincia può estendere la convocazione del Co.Te.Bi. anche all'affidatario del servizio o ad altri soggetti che ritenga utile invitare.
4. Il Co.Te.Bi può a sua volta richiedere alla Provincia la convocazione del Comitato sulla base di un ordine del giorno prestabilito.

Articolo 9 (Recesso)

1. La Provincia si riserva la facoltà di recedere, nel caso in cui:
 - l'Ente locale convenzionato non rispetti gli obblighi finanziari di impegno di cui ai precedenti articoli 5 e 6;
 - l'Ente locale convenzionato non garantisca la gestione ed erogazione dei servizi del SBPVR nel rispetto delle regole e degli standard definiti ed accettati con la presente Convenzione;
 - l'Ente locale convenzionato rimanga privo della biblioteca e/o della figura del referente della biblioteca (bibliotecario/a);
 - la contribuzione complessivamente assicurata dai Comuni ed Enti convenzionati, a seguito di riduzione degli aderenti, non consenta adeguata copertura finanziaria del contratto stipulato dalla Provincia con l'affidatario e preveda, nel rispetto delle norme contrattuali stabilite, la chiusura dello stesso e l'interruzione dei servizi convenzionati forniti alla rete SBPVR.
2. In caso di recesso da parte della Provincia l'Ente locale convenzionato resta obbligato al pagamento dell'intero contributo annuale previsto per l'esercizio in corso;
3. Ciascun Ente può recedere dalla convenzione, con decorrenza degli effetti dal 1° giorno dell'anno successivo dalla data di acquisizione di PEC all'indirizzo istruzione.provincia.vr@pecveneto.it della comunicazione scritta di recesso. La comunicazione di recesso deve pervenire comunque almeno sei mesi prima dalla chiusura dell'esercizio (30 giugno).

Articolo 10 (Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la Provincia di Verona e gli Enti aderenti al SBPVR sono congiuntamente titolari del trattamento sulla base dell'Accordo di contitolarità allegato
2. La Provincia, nello svolgimento della propria funzione di coordinamento del SBPVR, assume il ruolo di stazione appaltante, per l'intero Sistema Bibliotecario Provinciale Veronese, dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo dello stesso e nomina, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Responsabile del trattamento dell'operatore economico affidatario dei suddetti servizi.
3. I Comuni e gli altri soggetti pubblici aderenti al SBPVR individuano le persone fisiche che collaborano a vario titolo nella gestione del Sistema Bibliotecario Provinciale Veronese quali autorizzate al trattamento e ne danno tempestiva comunicazione alla Provincia e all'operatore economico affidatario dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del SBPVR, al fine di consentire una corretta gestione degli accessi e delle abilitazioni.

4. Qualora il Comune provveda ad esternalizzare i servizi di gestione della propria biblioteca pubblica, il Comune nomina l'affidatario dei servizi quale responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR e comunica tempestivamente detta nomina alla Provincia e all'operatore economico affidatario dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del SBPVR così da consentire.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti